

Dispositivo

L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-272/08) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE —
Diritto di asilo — Mancata trasposizione entro il termine
prescritto)**

(2009/C 205/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme

minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 luglio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht München — Germania) — Zino Davidoff
SA/Bundesfinanzdirektion Südost**

(Causa C-302/08) (¹)

**[Marchi — Registrazione internazionale — Protocollo relativo
all'Intesa di Madrid — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art.
146 — Identità degli effetti di una registrazione internazio-
nale e di un marchio comunitario all'interno della Comunità
— Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 5, n. 4 — Merci
sospettate di violare un marchio — Intervento delle autorità
doganali — Titolare di un marchio comunitario — Diritto di
ottenere l'intervento anche in Stati membri diversi da quello
destinatario della domanda d'intervento — Estensione al tito-
lare di una registrazione internazionale]**

(2009/C 205/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA

Convenuta: Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Diritto previsto solo per i titolari di marchi comunitari di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali mirante ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di un altro Stato membro o di diversi altri Stati membri — Estensione di questo diritto ai titolari dei marchi registrati a livello internazionale ai sensi dell'art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario — Effetti giuridici dell'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Dispositivo

L'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell'art. 146 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, dev'essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l'intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscono nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso una determinata banca)

(2009/C 205/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, agente, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscono nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank

Dispositivo

1) Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari delle prestazioni in natura corrisposti dalle casse di assicurazione malattia nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 49 CE.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Causa C-377/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell'IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)

(2009/C 205/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: EGN BV — Filiale Italiana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazione di servizi di telecomunicazione transfrontalieri — Diritto del prestatore di tali servizi alla detrazione dell'imposta pagata a monte, come in regime interno

Dispositivo

L'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev'essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di telecomunicazione, come quello di cui trattasi nella causa principale, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto, in forza di tale